

S P I E G A Z I O N E
De' sopradd. due Capitoli.

Noleggiata che avranno i Mercanti una Nave, se poi rifulerà il Padrone di quella di caricare le merci de' medesimi, e caricando altre robe si partirà, le merci da lui lasciate in terra rimarranno per suo conto, purchè ciò gli abbiano protestato i Mercanti, a' quali dovrà restituire altrettante mercanzie nel luogo, dove avea a portar quelle, che avrà lasciate, o il prezzo, che varranno simili merci in detto luogo. E ciò sempre proceda, o si perdano, o si salvino le merci da lui lasciate. Ma se si perdessero, o si gettassero, o patissero altro danno le robe caricate in vece delle lasciate, dovrà la perdita essere de' Mercanti, e il danno dedursi da essi per soldo, e per lira dal prezzo, di cui saranno creditori per le robe rimaste in terra, sminuendosi a proporzione del danno, che patirà la roba caricata, il prezzo della roba rimasta. Oltrechè debbono sempre dedurre i detti Mercanti tutte le spese, che avrebbero fatte, se le lor robe fossero state caricate, eccetto la spesa delle vettovaglie. Nè a schivar questo può il detto Padrone caricar le dette merci sopra altro Vascello senza il consenso di detti Mercanti, sotto pena di rifar tutto il danno, che quelle merci patissero. Il simigliante s'osservi, se i detti Mercanti dopo aver noleggiata la Nave, prima però che sia in istato di caricare, partissero per altri Paesi, con lasciar le loro merci in consegna al Padrone, o ad altri, da cui le possa avere al tempo del carico, perchè allora lasciandole il detto Padrone in terra per colpa sua, e non per sinistro avvenimento, resteranno, come sopra, per suo conto, e dovrà restituire loro altrettante robe, o il lor prezzo alla forma suddetta. Ma se i detti Mercanti partendosi le avran lasciate in mal ricapito, o in luogo, dove il detto Padrone non le possa avere al tempo del carico, restando esse in terra, faranno per loro conto, nè dovrà il Padrone restituire loro cosa veruna, fuor-